



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Pavia
via Nino Bixio, 13
27100 PAVIA
Tel.0382.412.21
Fax 0382.412.291
pavia@arpalombardia.it

Pavia, 12/02/2010

U.O.Territorio e Attività Produttive

Prot. N° 19278 class. 3.1.3 pratica n. 55 anno 2010

Oggetto: Considerazioni ed indicazioni di ARPA Lombardia relative al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del comune di Trivolzio (L.R. 12/2005). Osservazioni al documento di scoping.

In riferimento al processo di VAS del PGT avviato dal Comune di Trivolzio , al fine di fornire un primo utile contributo, si riportano di seguito alcune considerazioni ed indicazioni generali relative al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (L.R. 12/2005).

Inoltre, vengono trasmesse alcune osservazioni, relative alle matrici ambientali, di supporto alla redazione del Rapporto Ambientale ad alla integrazione del Documento di scoping, così come vengono richiamate alcune considerazioni da tener presente nella stesura del Documento di Piano. **Si ricorda che tutte le informazioni legate alle matrici ambientali devono esser contestualizzate il più possibile, per avere un reale quadro conoscitivo delle caratteristiche del territorio comunale.**

OSSERVAZIONI SULLA VAS

Al fine di favorire le attività di consultazione, informazione e comunicazione, elementi imprescindibili previsti dalla normativa per un percorso di trasparenza della valutazione ambientale strategica, **si consiglia di pubblicare sulle pagine del sito web del Comune**, insieme alla documentazione prodotta ed ai verbali delle riunioni, **anche i contributi scritti inviati dai vari enti ed associazioni.**

Inoltre, si fa presente che, il primo febbraio 2010 è entrata in vigore la D.g.r. 30 dicembre 2009 n.8/10971 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d. lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.

A tal proposito si ricorda che:

- Una volta definita la proposta di DdP ed il Rapporto Ambientale *"l'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché su sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto*



*Ambientale e la Sintesi non Tecnica. ...L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, **comunica ai soggetti competenti in materia ambientale** ed agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3 **la messa a disposizione e pubblicazione su web del DdP e del Rapporto Ambientale** al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato entro 60 giorni dall'avviso....*

Si raccomanda, pertanto, di trasmettere l'avviso subito dopo la messa a disposizione della documentazione.

- A proposito della **Sintesi non Tecnica** che accompagna il Rapporto Ambientale, quale "documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico" (lettera j punto 6.3 D.g.r n. 8/10971) si ricorda che rappresenta una relazione sintetica, ed in linguaggio quanto più possibile divulgativo, che illustra gli obiettivi, le metodologie seguite ed i risultati delle valutazioni sulla sostenibilità di piano. Pertanto è necessario compiere uno sforzo per rendere sinteticamente "le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale, in linguaggio non tecnico e divulgativo" (punto 6.4 d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 all. 1b) e non limitarsi ad una semplice trasposizione di alcuni contenuti già presenti nel Rapporto Ambientale.
- la **formulazione del parere motivato** (punto 5.14 degli Indirizzi generali) da parte dell'Autorità competente, d'intesa con quella procedente, costituisca presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP. A tal proposito si ricorda come la **Dichiarazione di Sintesi** (punto 6.8) che viene adottata insieme al Documento di Piano, costituisce essenziale contributo per la stesura dello stesso parere motivato. Con particolare riferimento ai contributi ricevuti durante il percorso di VAS, la Dichiarazione di Sintesi (scheda H) contiene oltre all'elenco dei soggetti coinvolti, anche informazioni sui contributi ricevuti e sui pareri espressi. **La stessa scheda H** riporta una serie di tabelle di riferimento utili per la costruzione della dichiarazione di sintesi ed indicative rispetto alle informazioni che devono essere riportate in merito al soggetto/pubblico che ha inviato le osservazioni, la tipologia di integrazione e la modifica richiesta, il contenuto, la decisione in merito al recepimento e le motivazioni.
- Gli atti vengono poi **depositati per le osservazioni ai sensi del comma 4 art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i.** Risulta fondamentale, ai fini dell'espressione del parere di competenza entro i 60 giorni individuati, che " *il DdP sia trasmesso ad **ARPA contemporaneamente al deposito***" (comma 6 art. 13 L.R. 12)

DOCUMENTO DI SCOPING

Si rammenta la necessità di contestualizzare, all'interno del **quadro metodologico** delineato per il percorso di VAS del PGT del Comune di Trivolzio, le "modalità di informazione e di



partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni", descrivendo le attività già svolte e quelle ancora da realizzare.

Di seguito vengono riportate alcune osservazioni generali, relative alle matrici ambientali, di supporto alla redazione del Rapporto Ambientale ad alla integrazione del Documento di scoping, così come vengono richiamate alcune considerazioni da tener presente nella stesura del Documento di Piano. Si ricorda che tutte le informazioni legate alle matrici ambientali devono esser contestualizzate il più possibile, **per avere un reale quadro conoscitivo delle caratteristiche del territorio comunale.**

Si fa presente che il documento di scoping dovrebbe contenere una analisi di contesto che approfondisca :

- aspetti ambientali chiave: sfide, potenzialità, sensibilità e criticità dell'ambito del P/P
- aspetti socio-economici determinanti
- aspetti territoriali chiave

Si rammenta inoltre di prevedere all'interno del Rapporto Ambientale l'analisi di **coerenza interna**, ovvero della congruità delle scelte rispetto agli obiettivi strategici del Piano, e di **coerenza esterna**, ovvero delle scelte ed obiettivi del Piano rispetto agli obiettivi e previsioni degli altri strumenti di pianificazione, in particolare del PTR e del PTCP, oltre che dei Piani comunali settoriali quali il Piano di Zonizzazione Acustica, il Piano di Illuminazione, il Piano Urbano del Traffico, ecc. (comma 3 art. 4 LR 12/2005; punto e) comma 2 art. 8 LR 12/2005; punto 2.1.1 DGR 1681/2005; punto 6.4 e) allegato 1 DGR 6420/2007).

ACQUE

Individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto

Si ricorda che la DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e s.m.i. individua l'elenco dei corsi d'acqua che appartengono al reticolo idraulico principale e fornisce criteri e indirizzi ai Comuni per l'individuazione del reticolo idraulico minore e per la definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale.

La DGR citata prevede che per l'individuazione del reticolo idrico minore e la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica, ciascuna amministrazione comunale dovrà dotarsi, entro 6 mesi dalla data di approvazione della delibera, di apposito elaborato tecnico, costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto). L'elaborato dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico. Tale elaborato dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale

della Regione Lombardia competente, per l'espressione di un parere tecnico vincolante sullo stesso.

La DGR evidenzia inoltre che, sino alla definizione delle norme di polizia idraulica, su tutte le acque pubbliche valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri e specifica che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale. Riporta infine alcune indicazioni di cui si dovrà in ogni caso tenere conto, sottolineando, in particolare, che dovranno essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, e che vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua.

Servizio idrico integrato

E' fondamentale condurre, in raccordo con l'Autorità d'ambito (ATO) e il gestore del servizio idrico integrato, un'analisi dello stato dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, al fine di individuare eventuali criticità, definire la fattibilità di determinate scelte di piano e gli eventuali interventi infrastrutturali necessari, anche alla luce delle pressioni prodotte dai nuovi sviluppi insediativi.

Si ricorda che la tutela delle acque dall'inquinamento è disciplinata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., dai Regolamenti Regionali n. 2, 3, 4 del 24 marzo 2006 e dagli indirizzi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Pertanto la gestione delle acque reflue deve produrre il minor impatto possibile sull'ambiente; tale obiettivo deve essere perseguito individuando i recapiti finali compatibili con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue da scaricare, favorendo l'uso razionale delle risorse idriche naturali per uso domestico ed il riutilizzo delle acque meteoriche. Ne consegue che lo sviluppo del territorio pianificato dallo strumento urbanistico deve essere supportato dalle opere di urbanizzazione primaria necessarie alla raccolta delle acque reflue ed al loro conferimento ai recapiti finali compatibili. Per i nuclei isolati, così come definiti dal Regolamento Regionale n. 3/2006, la realizzabilità delle reti fognarie pubbliche ed il collegamento della rete unitaria acque nere all'impianto di depurazione comunale o consortile deve essere verificata secondo le misure indicate dal regolamento stesso.

Per quanto riguarda gli scarichi si suggerisce di approfondire la tematica sia in termini qualitativi che quantitativi, verificando la necessità di introdurre eventuali accorgimenti progettuali (depuratori consortili, separazione-trattamento delle acque di prima

pioggia, vasche volano, sfioratori, etc.), volti a preservare i ricettori degli scarichi. Il quadro conoscitivo del PGT deve descrivere le modalità di gestione delle reti di scarico e gli aspetti a ciò collegati quali: le condizioni dei collettori, l'effettiva estensione della rete fognaria sul territorio, il corretto collettamento ai depuratori piuttosto che a tratti di rogge tombinate, la presenza di tratti di rete fognaria mista.

Si ritiene fondamentale valutare l'efficienza e la capacità (effettiva e di progetto) dell'impianto di depurazione: **in particolare si fa presente che, dalla documentazione in nostro possesso, il depuratore di Trivolzio risulta già essere sottodimensionato rispetto agli abitanti equivalenti.**

Inoltre, si ricorda che la Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977 prescrive una fascia di rispetto assoluto del depuratore, con vincolo di inedificabilità, non inferiore a 100 metri (allegato 4, punto 1.2). Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi. Entro la fascia di rispetto sono ammesse esclusivamente nuove costruzioni funzionali all'impianto di depurazione.

Buone pratiche

Si sottolinea l'importanza di promuovere le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi. A tal riguardo il D.Lgs. 152/2006 (art. 146) sottolinea che gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali e che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili. Analogamente, il R.R. 2/2006 (art. 6) prevede per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti:

- dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari;
- reti di adduzione in forma duale;
- misuratori di volume omologati;
- sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si ritiene che per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio debba essere considerato prioritario l'obiettivo di completamento ed estensione sul consolidato della rete fognaria e, in sede di pianificazione, debbano essere tenute in adeguata considerazione la possibilità di collegamento alla rete fognaria e la capacità della rete fognaria e del sistema di depurazione di supportare i carichi generati dalle nuove previsioni insediative.



Si ricorda che l'art. 146 del D.Lgs. 152/06 prevede che nei nuovi insediamenti siano realizzati, quando economicamente e tecnicamente conveniente, anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.

Inoltre, l'appendice G del Programma di Tutela e Uso delle Acque (DGR 8/2244 del 29/3/2006) sottolinea che nelle aree di ampliamento e di espansione occorre privilegiare soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali. Si ricorda che i corsi d'acqua del reticolo principale e minore, e in generale tutte le acque superficiali, svolgono un importante ruolo al fine di garantire la funzionalità della rete ecologica, in quanto costituiscono corridoi ecologici primari e secondari o stepping stones.

Pertanto si suggerisce di preservare la naturalità del sistema idrico superficiale o di prevedere interventi mirati al ripristino, miglioramento o incremento della vegetazione delle sponde, ricordando di utilizzare specie arboree ed arbustive autoctone e a carattere igrofilo. La vegetazione acquatica rappresenta inoltre un importante sistema filtrante nei confronti di agenti inquinanti e di conseguenza contribuisce alla tutela della qualità delle acque superficiali.

QUALITÀ DELL'ARIA

Si suggerisce di utilizzare i dati forniti dalle centraline della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria disponibili sul sito internet di ARPA Lombardia (http://www.arpalombardia.it/qaria/doc_DatiRete.asp), sottolineando, tuttavia la necessità che venga data una corretta interpretazione ai dati rilevati dalle stazioni di misura al fine di evitare distorsioni o valutazioni non corrette.

In particolare, si precisa che le stazioni della rete di rilevamento sono dislocate sul territorio in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 351/99; DM 60/02; D.Lgs. 183/04; D. Lgs. 152/06) ed alla zonizzazione del territorio approvata dalla Regione Lombardia con DGR 5290/07. Le stazioni di misura permettono, congiuntamente agli altri strumenti che la normativa prevede (inventari di emissione, modelli matematici di dispersione, ...), di dare una valutazione complessiva della qualità dell'aria nei diversi agglomerati e zone, al fine di individuare l'eventuale necessità di piani e programmi di risanamento o di mantenimento delle concentrazioni sotto i limiti.

I dati forniti dalle stazioni devono essere valutati congiuntamente, zona per zona. Le stazioni sono infatti dislocate in realtà diverse (traffico importante, traffico medio, background urbano, background suburbano e se del caso rurale). La qualità dell'aria in un singolo Comune non è



però rappresentata correttamente dalla sola analisi della eventuale singola stazione presente nel Comune, influenzata dalla specifica situazione in cui la stazione stessa è posizionata.

La qualità dell'aria può invece essere correttamente valutata considerando congiuntamente le stazioni presenti nella zona a cui il Comune appartiene. Qualora nel singolo Comune non siano presenti stazioni di rilevamento, al fine di valutare i livelli presenti possono essere utilizzati, oltre alle informazioni provenienti da altre fonti (inventari di emissioni, modelli matematici, campagne temporanee ad es. con mezzi mobili), i dati delle altre stazioni presenti nella zona a cui il Comune appartiene.

A tal proposito, ARPA Lombardia è disponibile ad inserire nella propria programmazione campagne a pagamento su richiesta dei Comuni.

RUMORE

Le principali fonti di emissioni acustiche e le relative problematiche sul territorio sono elementi prioritari da considerare nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica di un PGT. Nell'individuazione degli ambiti di trasformazione occorre tenere in adeguata considerazione le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie e stradali presenti sul territorio comunale e i limiti associati a tali fasce, ai sensi del DPR 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e del DPR 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Si ricorda che la Legge 447/95 prevede un importante elemento a disposizione dell'Amministrazione Comunale ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, che consiste nell'obbligo, per i casi previsti, di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico. Come definito all'art. 8 comma 2, nell'ambito della procedura di VIA, qualora prevista, oppure su richiesta del comune, i titolari dei progetti e delle opere devono infatti predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi del comma 4, inoltre, anche le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La valutazione previsionale di clima acustico, disciplinata dall'art. 8 comma 3, invece dovrebbe impedire l'insediamento di recettori sensibili in aree già compromesse dal rumore. Questa valutazione deve essere richiesta obbligatoriamente per edifici destinati a scuole, ospedali, case di cura e di riposo e per edifici residenziali da realizzare in aree prossime alle opere per cui sussiste l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto.

Si ricorda infine che l'art. 5 comma 3 della L.R. 13/2001 prevede che i Comuni, competenti all'approvazione dei progetti di cui all'art. 8 commi 2 e 3 della Legge 447/95, debbano acquisire il parere di ARPA sulla documentazione di previsione di impatto acustico o di valutazione di clima acustico presentata e che la DGR 7/8313 individua le modalità e i criteri di redazione di tale documentazione.

Piano di Zonizzazione Acustica

È fondamentale il raccordo con il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) del territorio comunale (da redigere ai sensi della Legge Quadro 447/95, della LR 13/2001 e dei relativi decreti attuativi nazionali e regionali) che fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

Obiettivi fondamentali del PZA sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

La zonizzazione è dunque un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

A tal proposito si sottolinea l'importanza di ottemperare alle normative vigenti relative alla classificazione acustica (L 447/1995 e LR 13/2001): **si consiglia di redigere al più presto tale importante strumento prima dell'approvazione finale del PGT, al fine di verificare la sostenibilità delle scelte pianificatorie che verranno ad attuarsi.**



INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

Nella definizione della zonizzazione acustica e del PGT, assume grande importanza l'analisi delle infrastrutture stradali (classificate dal D.Lgs. n. 285/1992) presenti sul territorio comunale e l'individuazione delle fasce di pertinenza acustica e dei limiti associati alle stesse, ai sensi del DPR 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e del DPR 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Si suggerisce, inoltre, di prendere in adeguata considerazione gli studi acustici svolti, ai sensi del Decreto Legislativo 194/2005 inerente all' "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", dai gestori ed enti di controllo delle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio comunale.

La mappatura acustica e i successivi piani di azioni possono infatti evidenziare e risolvere problematiche presenti sul territorio comunale.

In tal ambito, si ritiene opportuno anche considerare e verificare al meglio eventuali progetti di risanamento in atto ai sensi del D.M. 29 novembre 2000.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Si ritiene importante definire la localizzazione e le caratteristiche tecniche degli elettrodotti e degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione presenti sul territorio comunale.

Elettrodotti

Si ricorda che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003, all'interno delle quali è preclusa la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto nel caso in cui il Documento di Piano preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre ricordare che i valori di induzione magnetica potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

La metodologia di calcolo della fascia di rispetto degli elettrodotti è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente con Decreto n. 32618 del 29 maggio 2008. In particolare si ricorda che è compito del proprietario/gestore della linea elettrica comunicare all'autorità competente comunale l'ampiezza della fascia di rispetto e i dati utilizzati per il calcolo.

ENERGIA E INQUINAMENTO LUMINOSO

La descrizione della situazione comunale in tema di energia è utile per la definizione di eventuali obiettivi strategici in tale ambito, con particolare riferimento a: consumi di energia (cfr. sistema informativo regionale SIRENA), regolamento energetico o regolamento edilizio sostenibile, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, aree ad elevata densità di insediamento idonee per teleriscaldamento e teleraffrescamento, ecc.

In materia di contenimento dei consumi energetici e abbattimento delle emissioni climalteranti deve essere sviluppata l'analisi delle caratteristiche dell'edificato esistente e delle fonti di alimentazione utilizzate per produrre energia termica ed elettrica sul territorio comunale. Ad esempio deve essere verificata e quantificata la presenza di impianti funzionanti a combustibili particolarmente inquinanti quali, ad esempio, gli oli combustibili e il gasolio, al fine di poter introdurre misure incentivanti per la conversione di tali impianti a fonti di energia di minor impatto, integrate da fonti rinnovabili, e di monitorare e migliorare l'efficienza energetica e l'inquinamento atmosferico.

Inoltre devono essere individuate eventuali potenzialità presenti sul territorio che possono essere sfruttate come fonte di energia primaria per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. Nel Documento di Piano devono essere propriamente sviluppate le scelte in tema di contenimento dei consumi energetici e abbattimento delle emissioni climalteranti e inquinanti che trovano poi maggior approfondimento nel Piano delle Regole, delle schede d'ambito e nel regolamento edilizio.

Coerentemente agli indirizzi della Dds 20.12.2007 n.16188 "Linee orientative per l'incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell'edilizia sostenibile", attraverso il PGT il Comune può disegnare il proprio bilancio energetico territoriale utile per la quantificazione e la conseguente misurabilità di obiettivi territorializzati di riduzione dei carichi inquinanti, a garanzia della sostenibilità dei sistemi insediativi esistenti e di nuova realizzazione. A tal fine il DdP, attraverso obiettivi ed azioni, programma la qualità bioclimatica dell'abitare.

Gli obiettivi previsti dal PGT ai fini dell'efficienza energetica devono essere attuati sul territorio quale requisito minimo per gli interventi di riqualificazione urbanistica e per nuovi insediamenti, coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente che rimanda agli strumenti di pianificazione territoriale individuare i parametri da rispettare in termini di efficienza energetica. Di conseguenza, in funzione degli obiettivi posti dal DdP in termini di efficienza energetica, nel Piano delle Regole e nelle schede d'ambito devono essere definite le classi energetiche corrispondenti agli obiettivi assunti e gli eventuali meccanismi premiali. I parametri definiti dal PGT in termini di efficienza energetica, congiuntamente a tutti gli



elementi che definiscono l'edilizia sostenibile, trovano poi nel Regolamento Edilizio lo spazio per sviluppi e approfondimenti inerenti le scelte impiantistiche e costruttive.

Richiamando gli impegni sottoscritti nel protocollo di Kyoto e gli indirizzi del Piano Energetico Regionale, è doveroso che attraverso il PGT siano individuate efficaci misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera del settore industriale. A tal fine deve essere verificata la possibilità di incentivare sul territorio comunale la diffusione del sistema di teleriscaldamento.

Certificazione energetica degli edifici

Si ricorda che la DGR 8/5018 e s.m.i. prevede, all'art. 6 comma 2 lettera b), la certificazione energetica entro il 1° luglio 2009 per gli edifici di proprietà pubblica con superficie superiore a 1.000 mq.

Si suggerisce di proporre per le nuove edificazioni l'obiettivo del raggiungimento almeno della classe energetica B e di prevedere meccanismi premiali per il raggiungimento delle classi superiori e/o per la sperimentazione di edifici a basso consumo.

Piano di illuminazione

Si ricorda che l'art. 4 della L.R. 17/2000, così come modificato dalla L.R. 5/2007, prevede l'approvazione entro il 31 dicembre 2007 del Piano di illuminazione per il territorio comunale, redatto secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con Decreto del Direttore Generale 03 agosto 2007 n. 8950, con la finalità di censire consistenza e stato di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e di disciplinare le nuove installazioni, nonché tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti. Si ricorda che dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000 tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono essere stati eseguiti secondo i criteri riportati in queste normative. Secondo l'art. 6 comma 7 per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori astronomici, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modifica dell'inclinazione, l'adeguamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2008.

Infine l'art. 9 comma 1 prevede che nelle zone tutelate la modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione sia effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Si sottolinea l'importanza del Piano di illuminazione ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso, con conseguenti vantaggi in termini ecologici (fonti luminose intense influenzano negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana) e di risparmio energetico (tramite la dispersione del flusso luminoso solo dove utile e l'utilizzo di lampade ad alta efficienza).



USO DEL SUOLO

La rilevazione dello stato dell'uso del suolo costituisce un elemento fondamentale nella determinazione della situazione ambientale del territorio.

In riferimento alla componente pedologica si consiglia di approfondire il livello di conoscenza del territorio riportando le classificazioni agronomiche del contesto territoriale, in particolare la **capacità d'uso dei suoli** (*Land capability*). Tale attitudine, o capacità d'uso, può essere molto ampia o, viceversa, assai ristretta, a seconda del numero e della gravità delle limitazioni che si riscontrano nelle caratteristiche ambientali dell'area considerata. L'analisi permette di individuare gli ambiti maggiormente idonei per l'eventuale espansione comunale.

Al fine di minimizzare il consumo di suolo e di riqualificare il territorio, si ritiene di prioritaria importanza l'individuazione delle **aree industriali dismesse** presenti sul territorio comunale, sulle quali orientare obiettivi e ambiti di trasformazione.

L'art. 7 della LR 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" specifica che per aree industriali dismesse si intendono le aree:

- a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati;
- b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera a), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni.

Il medesimo articolo afferma che la dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale, pertanto il recupero delle stesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile qualora la dismissione comporti pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico. Il comune competente invita la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 11 della LR 12/2005, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18 mesi.

Si ritiene doveroso riportare nel Rapporto Ambientale la localizzazione e le caratteristiche delle **superfici soggette a indagine, caratterizzazione e bonifica** presenti sul territorio al fine di tenerle in adeguata considerazione nelle scelte di sviluppo.

Si ricorda che interventi comportanti **trasformazioni di destinazione urbanistica** dovranno preliminarmente essere assoggettati alle disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene (titolo III capitolo 2 punto 3.2.1) e pertanto essere assoggettate a piano di indagine ambientale sulla qualità dei suoli. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui sopra si renderà necessario

valutare i successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento alla parte quarta Titolo V - Bonifiche dei siti contaminati - che possono avere rilevanza sul PGT.

Componente geologica

Si ricorda che lo **studio della componente geologica, idrogeologica e sismica** (redatto ai sensi della DGR n. 8/1566 del 22 dicembre 2005) costituisce uno strumento determinante per una corretta pianificazione del territorio. Nella definizione delle azioni di piano e nell'analisi delle alternative possibili si ritiene utile tenere in considerazione quanto emerso da tale studio in quanto permette di:

- conoscere e tenere in adeguata considerazione le caratteristiche, problematiche e criticità delle aree pertinenti il piano;
- porre le dovute attenzioni alle norme e prescrizioni indicate nella DGR n. 8/1566 (relative in particolare alle classi di fattibilità).

Si ritiene opportuno riportare nel Rapporto Ambientale riferimenti e/o contenuti rilevanti dello studio geologico, in particolare: presenza di aree in classe di fattibilità 3 e 4, aree riconosciute come passibili di amplificazione sismica, caratteristiche dei corsi d'acqua naturali e artificiali sotto l'aspetto idrografico, idrologico e idraulico, assetto idrogeologico dell'area con le soggiacenze minime della falda; vulnerabilità intrinseca degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile e dell'acquifero superficiale; ristagni e difficoltà di drenaggio; emergenze naturali e artificiali della falda; pozzi disponibili; bilancio idrogeologico ricariche/prelievi al fine di valutare la disponibilità idrica intesa come limite allo sviluppo insediativo/produttivo del territorio comunale.

Si ricorda che nel Documento di Piano devono essere contenute le Norme Geologiche di Piano che definiscono la normativa d'uso della carta di fattibilità e riportano, per ciascuna delle classi di fattibilità (o per ambiti omogenei), precise indicazioni in merito alle indagini di approfondimento da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici, con specifico riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l'assegnazione della classe di fattibilità, alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive riferite agli ambiti di pericolosità omogenea.

La **carta della fattibilità geologica** delle azioni di piano, che ai sensi della DGR 1566/2005 e s.m.i, i Comuni hanno l'obbligo di redigere alla stessa scala dello strumento urbanistico, fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio. Al fine di una corretta definizione delle azioni di piano si suggerisce di evidenziare le aree con classe di fattibilità 3 e 4.



BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

Rete ecologica

La DGR 8515 del 26 novembre 2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali" attribuisce alle reti ecologiche un ruolo essenziale nel governo del territorio in quanto costituiscono un aspetto fondamentale degli scenari funzionali di medio periodo che le pianificazioni territoriali di vario livello devono utilizzare per meglio calibrare le loro scelte.

Sulla base dell'analisi dei caratteri naturalistici del territorio comunale, si ritiene auspicabile un approfondimento della struttura della Rete Ecologica Comunale (REC) secondo le seguenti tre fasi:

- recepimento delle indicazioni relative alla rete ecologica di livello regionale e di livello provinciale ed il successivo loro adattamento alla scala comunale;

- riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore naturalistico (presenti e di progetto) che dovranno essere sottoposti a tutela o per i quali la destinazione d'uso dei suoli sia tale da garantirne la conservazione, anche rispetto alla funzionalità dell'ecosistema;

- definizione di azioni concrete per attuare il progetto di rete ecologica, precisando gli strumenti per garantirne la sostenibilità economica e introducendo meccanismi di perequazione, compensazione e forme di convezioni.

La Rete Ecologica Comunale trova dunque le sue condizioni di realizzazione nel PGT; viceversa la definizione della REC consente di raggiungere alcuni obiettivi utili per la stesura del PGT:

- definire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche ed uno scenario ecosistemico di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio;

- fornire indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti rispetto alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ambientali, in modo da garantire la compatibilità del Piano con le sensibilità ambientali presenti;

- fornire alla pianificazione attuativa un quadro dei condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico, le opportunità di proporre azioni ambientalmente compatibili e i criteri per l'individuazione di aree in cui realizzare eventuali compensazioni ambientali.

Pertanto la DGR 8515/2008 indirizza i Comuni ad evitare le trasformazioni urbanistiche in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica, anche rispetto ai Comuni contermini.

Qualora in sede di pianificazione venga riconosciuta una indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere realizzate solo individuando espressamente all'interno del Documento di Piano opportuni interventi di mitigazione e di



compensazione naturalistica, da eseguire contestualmente alla realizzazione dell'intervento e sullo stesso elemento della rete (corridoi o gangli), al fine di incrementare e/o ripristinare il valore naturalistico ed ecologico del territorio comunale e con particolare riferimento alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti dal Piano dei Servizi.

Gli interventi collocati entro un corridoio ecologico primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale libera adeguata non inferiore al 50% della sezione libera indicata dalla cartografia della RER, secondo le indicazioni del Documento di Piano del PTR.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Si ritiene doveroso evidenziare la presenza di attività impattanti presenti sia all'interno del comune sia in comuni contigui con ricadute sul territorio comunale e descriverne le problematiche (emissioni in aria e/o acqua, rumore, odori, traffico indotto, ecc.) da considerare nella definizione di obiettivi, azioni e mitigazioni. Fra le più critiche si citano le Aziende a Rischio di Incidente Rilevante, gli allevamenti, le cave, le discariche e gli impianti soggetti ad AIA.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare nel Rapporto Ambientale le aree caratterizzate da promiscuità residenza/produttivo, al fine di individuare eventuali interventi di risoluzione delle problematiche generate da tale commistione di destinazione.

MONITORAGGIO

Riguardo le attività di monitoraggio si ricorda che un sistema di monitoraggio ben strutturato comprende informazioni circa gli elementi misurati (indicatori) e le modalità di comunicazione. Per ciascun indicatore devono essere verificate:

- ✓ la coerenza con gli obiettivi e le azioni di piano;
- ✓ la presenza di eventuali "traguardi" da raggiungere;
- ✓ la definizione precisa di ciò che è misurato;
- ✓ la definizione dell'unità di misura;
- ✓ l'elencazione delle fonti di reperimento dei dati necessari al calcolo degli indicatori;
- ✓ l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all'ente estensore del piano.

Si ricorda che gli indicatori da considerare dovrebbero comprendere sia la tematica ambientale sia quella sociale che quella economica e si sottolinea come alcuni indicatori impiegati nella descrizione del contesto potrebbero, nella successiva fase di monitoraggio essere utilizzati per misurare alcuni effetti derivanti dall'attuazione del piano.



Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia

Si ricorda, inoltre, che oltre ad una definizione precisa degli indicatori, il sistema di monitoraggio si avvalora con la previsione di momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei risultati.

Per quanto riguarda gli indicatori di stato già individuati, in particolare quelli legati alle matrici energia e radiazioni e per i quali Arpa Lombardia viene indicata quale fonte, **si fa presente che la nostra Agenzia non rileva direttamente molti dei dati indicati**: risulta necessario, pertanto, modificare le informazioni descritte nel documento di scoping verificando al meglio le stesse.

Infine si ricorda che, **l'eventuale coinvolgimento di ARPA Lombardia nelle attività di monitoraggio del piano** (rif. d.g.r. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007) deve essere concordato preliminarmente con il Dipartimento di competenza, in modo da quantificare eventuali interventi ad hoc che saranno resi a titolo oneroso.

**Il Dirigente Responsabile di U.O.
Dott.ssa Lia Broglio**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Broglio', is written over the printed name of the official.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lia Broglio – U.O. T.A.P. 0382.412229 mail: l.broglio@arpalombardia.it

Funzionario istruttore: L. A. Melgiovanni – U.O. T.A.P. Tel. 0382.412240 mail: lu.melgiovanni@arpalombardia.it

M. Guerinoni – U.O. T.A.P. Tel. 0382.412250 mail : m.guerinoni@arpalombardia.it